

Atti consiliari



Regione Liguria

XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

178	27.03.2024
-----	------------

Oggetto:

“Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa in materia di commercio nel corso degli anni si è evoluta sempre più in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche, per cui è divenuto necessario individuare strumenti che, nell'ambito del rispetto dei principi di libera concorrenza, fornissero agli enti locali la possibilità di tutelare parti del proprio territorio che presentino particolari caratteristiche dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico ed ambientale.

A tal fine la Regione Liguria, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 31/2012, ha in passato stipulato dei Patti d'Area, finalizzati alla valorizzazione dei Centri storici e commerciali, al miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità in tali ambiti, anche attraverso l'utilizzo di immobili chiusi da molti anni a causa dei canoni d'affitto troppo elevati e alla risoluzione dei problemi legati alla desertificazione dei centri storici con conseguenti problematiche legate alla sicurezza e all'ordine pubblico. Tali Patti hanno coinvolto la Regione, i Comuni, le Prefetture, le Associazioni di Categoria del Commercio, la Camera di Commercio, i Consorzi di imprese, i proprietari degli immobili collocati nei centri storici ed altri operatori commerciali delle aree di volta in volta individuate.

Andando avanti nel tempo, sono stati previsti dal legislatore nazionale nuovi strumenti al fine di garantire che gli enti competenti avessero la possibilità di stabilire particolari vincoli relativamente allo svolgimento di attività commerciali nelle zone caratterizzate da particolare pregio.

In tal senso, l'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, hanno previsto la possibilità per le Regioni ed i Comuni di stipulare Intese con le quali stabilire – previa individuazione delle zone meritevoli di tutela storico, architettonica e paesaggistica, con l'assenso delle Soprintendenze, e sentite le competenti Associazioni di categoria - divieti o regimi amministrativi più stringenti per l'avvio di nuove attività riferite a categorie di attività commerciali che possono contribuire al deterioramento della condizione economico-sociale del territorio. Con le Intese possono essere altresì fissati, all'interno delle aree da tutelare, vincoli e criteri per la salvaguardia del decoro degli esercizi commerciali, da applicare sia alle nuove attività che a quelle già esistenti. La Regione in applicazione della suddetta normativa ha stipulato numerose Intese con i Comuni liguri, alcune delle quali, alla luce degli effetti positivi riscontrati, sono state oggetto di ulteriori integrazioni.

La recentissima l. n. 214/2023 - modificando l'articolo 31, comma 2, del d.l. 201/2011 - ha stabilito, all'art. 12, comma 3, che, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. Lo stesso comma stabilisce che tali disposizioni verranno applicate decorsi quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

La normativa introduce dunque un ulteriore strumento che gli enti locali possono utilizzare per disciplinare, all'interno di specifiche aree ed in presenza di determinate motivazioni, limitazioni a tipologie di attività commerciali e misure di valorizzazione di esercizi di vicinato e botteghe artigiane meritevoli di tutela.

In assenza di ulteriori indicazioni da parte della legge statale, si ritiene necessario che la Regione disciplini con proprie disposizioni, da inserire all'interno del Testo Unico in materia di commercio (l.r.

1/2007), le modalità con cui procedere all'applicazione della citata l. n. 214/2023, art. 12, comma 3, al fine di consentire l'effettiva applicazione della nuova normativa.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo 1 inserisce l'articolo 26 quater prevedendo, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, viene previsto che la Regione, per le stesse finalità, possa istituire, con successivi provvedimenti della Giunta, specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Articolo 2

L'articolo 2 inserisce l'articolo 144 bis, il quale stabilisce le sanzioni da applicare in caso di esercizio di attività economiche interdette o senza l'autorizzazione o altro titolo o regime abilitativo previsto nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, nonché nel caso in cui vengano violate le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenute nelle stesse.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che, dall'attuazione delle modifiche normative introdotte, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 26 quater nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Dopo l'articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) è inserito il seguente:

“Articolo 26 quater

(Intese in materia di attività commerciali)

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali e fermo restando l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, la Regione stipula intese con i Comuni, dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, può istituire, con successivi provvedimenti di Giunta, specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.”.

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 144 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 144 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 144 bis

(Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016)

1. Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l'autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all'articolo 26 quater, nonché nelle intese di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione.
2. Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti nelle intese di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento a tali prescrizioni.”

Articolo 3

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

- ☒ **X** DISEGNO DI LEGGE (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)).
- ☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE
- ☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria Internazionale scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza, Alessio Piana

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Direzione generale di area Sviluppo economico

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Commercio

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Dott.ssa Serenella Milia

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI: Dott.ssa Paola Frisone

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e alle botteghe artigiane

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

La modifica prevede, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, l. n. 214/2023, che la Regione ed i Comuni al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, possano prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli.

La disposizione proposta consente quindi l'applicazione della norma nazionale che ha introdotto un nuovo strumento con cui gli enti locali possono disciplinare, all'interno di specifiche aree ed in presenza di determinate motivazioni, limitazioni a tipologie di attività commerciali e misure di valorizzazione di esercizi di vicinato e botteghe artigiane meritevoli di tutela, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli.

Inoltre, al fine di garantire in modo cogente l'applicazione delle disposizioni contenute nelle intese introdotte con la nuova normativa nonché in quelle previste dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, vengono inserite sanzioni ad hoc per le relative violazioni.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Viene utilizzato lo strumento normativo al fine di dare applicazione alla normativa statale in materia (art. 12, comma 3, l. n. 214/2023) e, precipuamente, al fine di prevedere delle nuove fattispecie sanzionatorie, stante il principio di riserva di legge in materia.

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Nulla da rilevare

1.2 Normativa statale di riferimento

- L. N. 214/2023, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";
- D. Lgs. N. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- D. Lgs. N. 222/2016, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.".

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Non si rilevano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento allo stato attuale

1.4 Normativa regionale di riferimento

- l.r. n. 1/2007 "Testo Unico in materia di commercio"

- DCR n. 31/2012, "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)"

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Non si ravvisano esigenze di coordinamento delle norme proposte con altre leggi e regolamenti regionali vigenti

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Non si rilevano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Consiglio regionale allo stato attuale

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Allo stato attuale non si rilevano leggi di altre regioni sulla specifica materia oggetto del disegno di legge

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali (*indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti*)

L'intervento normativo non incide sulle funzioni fondamentali degli enti locali

--

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza
--

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rileva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del presente disegno di legge
--

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Non si rilevano procedure di infrazione sulla specifica materia oggetto del presente disegno di legge

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	NO X
--	-----	----------------

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO
--	-----	----

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale <i>de minimis</i> (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento <i>de minimis</i> di settore (indicare i relativi estremi)..... ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)..... ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

La disposizione costituisce applicazione di una norma statale, ed in particolare dell'art. 12, l. n. 214/2023, rubricato "Semplificazioni in materia di attività commerciali".

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Nessun nuovo onere è previsto dal presente disegno di legge.

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

È previsto che la Regione, con successivi provvedimenti di Giunta, possa istituire specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Non è previsto alcun effetto abrogativo implicito.

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

Nessuna necessità di adeguamento

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Le disposizioni proposte costituiscono espressione dell'esercizio della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di commercio, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

La disposizione proposta risulta conforme sia ai principi costituzionali, sia al quadro normativo nazionale di riferimento, ed in particolare alla recentissima normativa statale introdotta dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, di cui costituisce attuazione.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto allo stato attuale



TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☐ ☒ **DISEGNO DI LEGGE** (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)).

☐ **EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE**

☐ **SCHEMA DI REGOLAMENTO**

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria Internationale scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza, Alessio Piana

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Direzione generale di area Sviluppo economico

STRUTTURA TECNICA PROPONENTE: Settore Commercio

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e alle botteghe artigiane

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

Destinatari dei provvedimenti sono i Comuni, gli operatori economici del commercio e i titolari di botteghe artigiane

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

La proposta impatta direttamente sulle imprese? <i>(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)</i>	SI'	NO X
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? <i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI' X	NO

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO X
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI' X	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO X

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	Determinazione difficile a priori, il numero di PMI coinvolte verrà determinato in base alle intese che verranno stipulate
Settori di attività interessati	Commercio e artigianato
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	Determinazione difficile a priori, per gli stessi motivi di cui sopra
Numero di addetti interessati per settore	Determinazione difficile a priori, per gli stessi motivi di cui sopra

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO X
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO X

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)
- costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)
- costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di	SI' X	NO
---	-----------------	----

categoria, in particolare rappresentative delle PMI?		
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI' X	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

E' stato effettuato un apposito incontro con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato.

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009 e ss.mm.ii.)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Modifiche alla legge regionale n. 1/2007- Testo Unico in materia di commercio
ASSESSORATO/I:	Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza, Alessio Piana
DIREZIONE/I – VICE DIREZIONE/I- DIPARTIMENTO/I PROPONENTE/I:	Direzione generale di area Sviluppo economico
STRUTTURA/E PROPONENTE/I:	Settore Commercio

PARTE I **DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La norma prevede, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, l. n. 214/2023, che la Regione ed i Comuni al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, possano prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli.

Inoltre, al fine di garantire in modo cogente l'applicazione delle disposizioni contenute nelle intese introdotte con la nuova normativa nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, vengono inserite sanzioni ad hoc per le relative violazioni.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, ecc.)

L'intervento normativo è coerente con il Programma di Governo nella parte riferita alla Semplificazione amministrativa ed è coerente con quanto previsto nell'Agenda Normativa regionale

PARTI II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI (selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):



PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE



SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (specificare quali):

Articolo (...)

Articolo (...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo 1	La disposizione si limita a dare attuazione all'art. 12, comma 3, l. n. 214/2023, prevedendo le modalità con cui la Regione ed i Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possano stipulare Intese in materia di limitazioni e valorizzazione di attività commerciali e artigiane, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. Tale eventuale istituzione verrà svolta dalla Regione mediante l'utilizzo di risorse umane e

	strumentali già disponibili. Pertanto il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Articolo2	La disposizione si limita a prevedere sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nelle intese introdotte con la nuova normativa nonchè di quelle previste dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016. Rispetto a tali sanzioni i Comuni sono competenti sia per l'applicazione sia per l'introito dei relativi proventi, attività che rientrano nell'ambito di quelle già svolte in via ordinaria dagli stessi. Pertanto l'articolo non comporta né attribuzione di nuove funzioni ai Comuni né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
.....	

2.1.3 PER GLI ARTICOLI INDICATI AL PUNTO 2.1.1 È STATA INSERITA NEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE LA NORMA/CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA?

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):



sì



NO per i seguenti motivi *(specificare quali)*: _____

(NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.1.1 non devono essere compilate le Parti IV e V)

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

Articolo (....)

Articolo (....)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
- ☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ U.1 Spese correnti
- ☐ U.2 Spese in conto capitale
- ☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
- ☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
- ☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
- ☐ Spesa pluriennale (*specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Onere complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html;

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (*specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Importo complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____

GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

2.2.4 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

(NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate le Parti IV e V.)

2.3 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTI III **IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD “ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”**

**NOTA BENE: PARTE DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

- 3.1** Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

“[...] il principio costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell’art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche

GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO A

anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»”.

3.1.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON ONERI A CARICO DELLE STESSE PER CUI TALI ONERI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE ?

(selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

☐ SÌ

NOTA BENE: in caso positivo devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 – 2.2.2 -2.2.3 - 2.2.4 e le Parti IV e V

☐ NO

In caso negativo specificare i motivi per i quali tali oneri non devono essere riconosciuti dalla Regione:



PARTE IV
QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI
E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.1.1 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	<u>ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO</u> <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2024 <i>euro</i>	Anno 2025 <i>euro</i>	Anno 2026 <i>euro</i>	ONERI A REGIME (se ricorrenti) <i>euro</i>
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (...)									
Totale tabella A									

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2024 <i>euro</i>	Anno 2025 <i>euro</i>	Anno 2026 <i>euro</i>	COPERTURA A REGIME <i>euro</i>
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)



5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

(Restando precluso l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente)

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese correnti”.
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(Nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio)

5.2.1	CAPITOLO/I: SUL/I QUALE/I INSISTE LA RIDUZIONE	U000000XXXX “.....“
-------	---	---------------------

5.2.2 **LEGGE DI RIFERIMENTO:** legge n. del

DEL/DEI CAPITOLO/I SUL/I QUALE/I INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.3 MISSIONE: Missione X “.....“
DEL/DEI CAPITOLO/I SUL/I OUALE/I INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4	PROGRAMMA: DEL/DEI CAPITOLO/I SUL/I QUALE/I INSISTE LA RIDUZIONE	Programma X “.....“
-------	---	---------------------

5.2.5 TITOLO: Titolo X “..... “
DEL/DEI CAPITOLO/I SUL/I QUALE/I INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.7 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL/I CAPITOLO/I DI SPESA SOPRA INDICATO/I RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/VICEDIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL
CAPITOLO SE DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE

(firma)

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE**

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X “ _____ ”

TIPOLOGIA: Tipologia X “ _____ ”

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	(Firma)
DIRETTORE/VICE DIRETTORE GENERALE DELLA/DEL DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO	(Firma)